



QUESTURA DI COMO

Verbale Numero <u>659</u> /2020		Il numero del verbale viene attribuito dalla Sala Operativa ed annotato sul registro.	
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO - D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 - DPCM 3 novembre 2020 e Ordinanza Ministero della Salute del 4 novembre 2020 -			
DATA E LOCALITÀ	Il giorno <u>19.11.2020</u> alle ore <u>21.05</u> in <u>Como Via Cesare Cantù</u> i sottoscritti _____, appartenenti all'Ufficio in contestazione, hanno accertato che:		
	(M / F)		
TRASGRESSORE	Cognome e nome <u>GIUDICE PASQUALE</u> nato/a a _____ in data _____ residente a <u>CO70</u> in <u>VIA</u> _____ identificato a mezzo <u>CF</u> n. _____ rilasciata il _____ da <u>Comune</u> di <u>Como</u> Professione _____ tel. _____ CF: _____		
	(M / F)		
OBBLIGATO IN SOLDO	Cognome e nome _____ nato/a a _____ in data _____ residente a _____ in _____ identificato a mezzo _____ nr. _____ rilasciata il _____ da _____ di _____ Professione _____ tel. _____ CF: _____ nella sua qualità di _____		
	(M / F)		
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	Nel contesto dei servizi di vigilanza dell'osservanza delle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce del DPCM del 3 Novembre 2020, efficace dal 5 novembre al 3 dicembre 2020, correlato alle determinazioni compendiate nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 Novembre 2020 che colloca il territorio della Lombardia in uno "scenario di tipo 4", la persona di cui sopra è stata controllata nelle circostanze di tempo e di luogo sopraindicate rendendosi responsabile della violazione dell':		
	☒ articolo 3, comma 4, lettera a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio di cui sopra, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio di cui sopra è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 3/11/2020. ☐ articolo 3, comma 4, lettera b) che prevede la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; e la chiusura dei mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. ☐ articolo 3, comma 4, lettera c) che prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.* ☐ articolo 3, comma 4, lettera e) che consente svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale; ☐ articolo 3, comma 4, lettera h) che prevede la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020.		
Relativamente alle circostanze dell'accertamento si precisa che: <u>VENIVA CONTROLLATO INCASSO VIA CESARE CANTÙ, DOVE ERA ESSERE IN GRADO DI NOTIFICARE LO SPOSTAMENTO DAL SUO DOMIZILIO, RENDENDO ABBANDONATO</u>			
☐ La violazione sopra indicata è stata commessa mediante l'utilizzo del veicolo _____ targato _____, intestato a _____			
☐ * Considerato che detta violazione è stata commessa violando le misure previste in materia di attività commerciali al dettaglio e che appare necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, si dispone la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di giorni _____ e comunque non superiore a 5 giorni, ovvero fino a quando la Prefettura di Como irrognerà la corrispondente sanzione accessoria (chiusura da 5 a 30 giorni).			

DICHIARAZIONI RESE DAL TRASGRESSORE:

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

L'Autorità competente è il Prefetto della Provincia di Como.

Gli obbligati per la presente violazione, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 4 co.3 D.L. 25 marzo 2020 n.19, dei commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lvo 30 aprile 1992 n.285 e dell'art. 16 L. 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ovvero:

- ☒ entro 5 giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, con la riduzione del 30% rispetto all'importo del minimo edittale della sanzione, pari ad € 280,00;
- dal 6° giorno al 60° giorno dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 400,00.
- ☐ avendo commesso la violazione mediante l'utilizzo di un veicolo, ai sensi dell'art. 4 co.1, ultimo periodo, del D.L. 25 marzo 2020, n.19, e come indicato nelle Circolari M.I. nr.300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020, l'importo delle sanzioni è aumentata nella misura fissa di 1/3 (da € 533,00 a € 4.000,00) ed è quindi ammesso il pagamento:
 - entro 5 giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, con la riduzione del 30% rispetto all'importo del minimo edittale della sanzione, pari ad € 373,34;
 - dal 6° giorno al 60° giorno dalla data della contestazione o notificazione del verbale di contestazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 533,33.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta dell'importo sopra indicato (vedasi sezione "PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA") da effettuarsi esclusivamente con:

- 1) Bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare nella causale del bonifico:

- il numero e la data del presente verbale di contestazione con l'indicazione dell'Ufficio degli accertatori (es: Verbale nr. 001 del 01/10/2020 - Questura Como).

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, dovrà essere esibita all'Ufficio operante o comunque trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata ammin.quest.co@pecps.poliziadistato.it, onde evitare l'inoltro del rapporto ai sensi dell'art. 17 L.689/81 alla Prefettura di Como, competente ad emettere ordinanza-ingiunzione.

AVVERTENZE:

- La somma indicata, versata in misura inferiore oltre il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione al ruolo. L'eventuale pagamento effettuato dopo il sessantesimo giorno dalla data di notifica o di contestazione, ma prima della formazione del ruolo, dovrà essere per un importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese.

TERMINE PER PRESENTARE SCRITTI DIFENSIVI (art. 18 L.689/81)

Entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notifica della presente violazione l'interessato può presentare scritti difensivi alla Prefettura di Como, ai sensi dell'Art. 17 della L. 689/1981, competente per materia nonché richiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità (art. 18, legge n. 689/81); gli scritti di cui sopra e la richiesta di audizione dovranno essere redatti su carta semplice. Qualora entro i predetti termini non siano stati presentati scritti difensivi o non sia stata data comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, verrà inoltrato alla Prefettura di Como per le determinazioni di competenza.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL TRASGRESSORE	L'OBLIGATO IN SOLIDO	GLI ACCERTATORI
 		  